

a quelle del manufatto originario al fine di conservare l'identità tipologica costruttiva originale, così come raccomandato dalle linee guida in merito, Elaborato del PPTR 4.4.6;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 febbraio 2015, n.176 ad oggetto: **approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)** pubblicato sul B.U.R.P.n.40 del 23/03/2015 e le N.T.A. in particolare l'art. 75 comma 3 "zone di interesse archeologico" e art.76;

RILASCIA

all'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - Gruppo ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti-Macro Area Territoriale Sud - zona di Brindisi

L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (art. 91 delle NTA del PPTR)

per la costruzione di una linea elettrica BT in cavo aereo a 230/400 V per fornire energia elettrica al cliente sig. **LOMBARDI GIANLUCA** in c.da "San Pietro" nell'agro di Ceglie Messapica codice rintracciabilità 47696454 il cui elettrodotto interesserà dal punto di vista catastale i fondi allibrati nel N.C.T. al foglio di mappa n.33 Particelle 168 e 169 - Foglio di mappa 31 Particelle 114 e 144, ed in conformità degli allegati elaborati tecnici redatti dal tecnico progettista geom. Sassi Felice - Viale Trieste n°2, 74025 Marina di Ginosa (TA):

- RELAZIONE IDROGEOLOGICA (Prot. 0004777 del 19/02/2015)
- TAVOLE ADEGUAMENTO PPTR APPROVATO (Prot. n. 16786 del 15/6/2015)

Si precisa che il presente provvedimento viene rilasciato solo ed esclusivamente a fini paesaggistici e prescinde da qualsiasi conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti sull'area su cui ricadono le opere oggetto della presente autorizzazione paesaggistica e pertanto ogni verifica di conformità urbanistica ed edilizia viene demandata al soggetto preposto al controllo e successivo rilascio di titoli abilitativi.

La validità del presente atto, così come disposto dall'art. 146, comma 4 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii. contemplate da ultimo nel Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175), e da ultimo dal comma 6 art.91 NTA del PPTR, ha una efficacia di cinque anni.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione, da parte dei soggetti legittimati, di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Ai sensi dell'art.146 Decreto leg.vo n. 42/2004 comma 11 il presente provvedimento viene trasmessa alla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, attraverso trasmissione telematica giusta Deliberazione Giunta Regione Puglia N. 2905 del 20/12/2012 e ai sensi del successivo comma 13 del medesimo D.Lgs 42/2004 inserita nell'elenco delle autorizzazioni rilasciate da questo Comune liberamente consultabile per via telematica dall'Albo Pretorio.

Ceglie Messapica, li **03 LUG. 2015**

td



Il Responsabile del Procedimento
dr.ing. Michele Maurantonio

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ATTESTAZIONE

Io sottoscritto **ANTONIO COSIMO VESEM** dichiaro di aver oggi ritirato la presente Autorizzazione Paesaggistica, in uno con gli elaborati tecnici allegati ed elencati nel predetto atto, in qualità di **INGEGNERE**

Ceglie Messapica, li **02.07.2015**

per ricevuta



COMUNE DI
CEGLIE MESSAPICA
Prot. n. 18744 del 03/07/2015

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
PROVINCIA DI BRINDISI
AREA LAVORI PUBBLICI



ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 5/2015

(art. 91 delle NTA PPTR/PUGLIA)

Il sottoscritto dr.ing. Michele Maurantonio, Responsabile del Procedimento, giusta delibera della G.M. n. 218 del 11/12/2012;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n. 23/2014 del 16/07/2014 Prot. n. 00020747 ad oggetto costruzione di una linea elettrica al cliente sig. **LOMBARDI GIANLUCA** in agro di Ceglie Messapica alla c.da San Pietro Fg.33 p.lle 168, 169 e Fg. 31 p.lle 114, 144 - codice di rintracciabilità 47696454 riportante il seguente parere: *la Commissione, esaminati gli elaborati della pratica in oggetto, esprime parere favorevole con prescrizione di interrare la linea elettrica a realizzarsi, considerato che la linea elettrica aerea sostenuta da palo così come progettata, risulta essere nelle immediate vicinanze di un reticolo idrografico, individuato nella tavola geomorfologica del PUTT/p*

VISTO che con nota di cui al Prot. 32424 del 26/11/2014 l'ENEL Distribuzione segnalava che l'interramento della linea elettrica come prescritto dalla Commissione avrebbe interessato direttamente un reticolo idrografico;

VISTO che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 16/7/2014 con verb. n. 22 del 2/12/2014 prendeva atto della nota sopra citata e rinviava la pratica richiedendo la predisposizione di apposita relazione idrogeologica a firma di un tecnico abilitato che escluda ovvero consenta, l'interramento nel subalveo in relazione alle caratteristiche geologiche del sito (art. 3.08.4 PRESCRIZIONI DI BAE - 4.1, lettera b comma 3 - pagg 22-23 delle NTA del PUTT/P).

VISTO la nota acquisita agli atti del Comune il 19/02/2015 Prot. 0004777 con la quale l'ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del suo legale rappresentante ing. Ferrigni Domenico in riferimento a quanto sopra trasmetteva la richiesta relazione idrogeologica;

VISTO che a seguito dell'approvazione del PPTR/Puglia avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 febbraio 2015, n.176 pubblicato sul B.U.R.P.n.40 del 23/03/2015 e le N.T.A. con nota comunale Prot. n. 0008223 del 26/03/2015 veniva richiesto al progettista incaricato dall'ENEL geom. Sassi Felice da Marina di Ginosa (TA) di integrare e rimodulare l'istanza e gli allegati tecnici secondo quanto previsto con il PPTR approvato;

VISTO che il predetto professionista geom. Sassi Felice con Prot. n. 0016876 del 15/06/2015 produceva a questo Comune nuova istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi art.91 NTA PPTR approvato;

VISTO che con verbale n. 20/2015 del 25/06/2015 la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva **parere favorevole**

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 de l 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA de l PPTR

VISTO che il Comune di Ceglie Messapica (BR) con deliberazioni di Consiglio Comunale nn.44 del 21/12/2009; n. 4 del 29/01/2010; n. 18 del 14/06/2013 e da ultimo n. 41 del 01/07/2014 ha istituito e nominato la Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art.148 del D.Lgs n.42/2004;

VISTO che la Regione Puglia con Delibera di G.R. n.8 del 11/01/2010 ha attribuito, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.20/2009 la delega al Comune di Ceglie Messapica (BR) per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sia ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n.42/2004 sia ai sensi dell'art.5.01 delle N.T.A. del PUTT/p ora NTA PPTR Puglia approvato;

Comune di Ceglie Messapica
Area Lavori Pubblici
Via Enrico De Nicola, 2
72013 - Ceglie Messapica (BR)

Info
Tel [+39] 0831.387.201
Fax [+39] 0831.377.164

Web
www.ceglie.org
e-mail: lavoripubblici@ceglie.org
PEC: area.technica@pec.comune.ceglie-messapica.br.it

VISTO che l'area ricade nel vigente strumento urbanistico (P.d.F.) in zona per attività primaria di tipo A e/o B con destinazione prevalente all'esercizio delle attività agricole o connesse con l'agricoltura;

VISTO che nel PPTR/Puglia l'intervento ricade in un'area qualificata come "Ulteriori Contesti Paesaggistici Sezione Paesaggi Rurali" art. 76 punto 4) e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 83, risulta *compatibile* con le citate misure di salvaguardia e utilizzazione nonché con le linee guida 4.4.4 ad oggetto: Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" omissis.....*al fine di limitare l'introduzione di modificazioni geomorfologiche e impermeabilizzazioni di suolo permanenti e di trasformazioni paesaggistiche con elementi estranei alla tradizione rurale e relativi annessi e servizi, nelle aree pertinenziali di costruzioni edificate in pietra a secco ad uso privato potranno essere previste piscine di piccole dimensioni, non superiori a 75 mq, solo se al servizio di più di due abitazioni, o ricadenti nelle pertinenze di manufatti a destinazione turistico - produttiva (aziende agrituristiche, centri sportivi, ecc.); non superiori a 40 mq per singole unità immobiliari; tali piscine dovranno essere concepite con forma semplice, fondo realizzato preferibilmente con materiali di colore terrigeno (beige, ocra o marrone) e cotico erboso negli immediati dintorni realizzati con essenze mediterranee, tipo cynodon, agropyron, ecc., costruttivamente simili alle vasche per la raccolta di acqua piovana, denominate comunemente "fogge", tipiche della tradizione della Valle dei Trulli, da disporre in modo da assecondare la trama territoriale determinata dall'orografia e dai muretti a secco. Le suddette dimensioni potranno essere modificate in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di adeguamento dello strumento vigente al PPTR, al fine di limitare l'introduzione di modificazioni geomorfologiche e impermeabilizzazioni di suolo permanenti e di trasformazioni paesaggistiche con elementi estranei alla tradizione rurale e relativi annessi e servizi, nelle aree pertinenziali di costruzioni edificate in pietra a secco ad uso privato potranno essere previste piscine di piccole dimensioni, non superiori a 75 mq, solo se al servizio di più di due abitazioni, o ricadenti nelle pertinenze di manufatti a destinazione turistico-produttiva (aziende agrituristiche, centri sportivi, ecc.); non superiori a 40 mq per singole unità immobiliari; tali piscine dovranno essere concepite con forma semplice, fondo realizzato preferibilmente con materiali di colore terrigeno (beige, ocra o marrone) e cotico erboso negli immediati dintorni realizzato con essenze mediterranee, tipo cynodon, agropyron, ecc., costruttivamente simili alle vasche per la raccolta di acqua piovana, denominate comunemente "fogge", tipiche della tradizione della Valle dei Trulli, da disporre in modo da assecondare la trama territoriale determinata dall'orografia e dai muretti a secco. Le suddette dimensioni potranno essere modificate in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di adeguamento dello strumento vigente al PPTR.*

VISTO che le aree oggetto dell'intervento di che trattasti (Foglio 95 P.lle 160, 162, 130) ai sensi dell'art. 59 punto 4 delle NTA del PPTR Puglia Approvato ricadono in Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari

VISTO l'art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

• siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

• comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

• assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;

• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

PRESO ATTO che l'intervento non ricade su aree e/o immobili tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del D.Lgs 42/2004 ovvero in base alla legge, a termini degli artt. 136, 143 comma 1 lettera d), 157, del D.Lgs 42/2004, come chiarito dalla competente Soprintendenza;

VISTA, altresì, la nota della Soprintendenza (MBAC-SBAP-LE Ptot. 0006791 del 06/05/2014) con la quale chiarisce l'espressione del parere vincolante di competenza della soprintendenza previsto dal comma 5 dell'art.167 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii

RITENUTO, alla luce del parere della Commissione Locale per il paesaggio dell'11/06/2015 giusto verbale 19/2015 di poter procedere al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica;

VISTA la L.R. 7 ottobre 2009, n.20;

CONSIDERATO quanto innanzi rappresentato, si ritiene "di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità' paesaggistica" ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: l'ampliamento consentito dovrà essere realizzato con tecniche costruttive e forme simili